



Roberto  
Lugano

# Più capitalizzati con il «credito»

*Con il decreto legge  
«Rilancio»  
del maggio 2020  
e la legge di bilancio  
varata a fine anno  
viene definito  
il funzionamento  
del meccanismo  
premiare per soci  
e imprese*

**L'**agevolazione fiscale per le imprese che aumentano il capitale è disciplinata dall'articolo 26 del decreto legge 34/2020. Questa norma prevede:

- le regole generali che riguardano i soggetti, le condizioni e i limiti per la fruizione del credito sia da parte dei soci, sia da parte delle società;
- norme specifiche, introdotte dalla legge 178/2020, che riguardano l'ipotesi in cui l'aumento di capitale sia stato eseguito nel primo semestre del 2021

Le regole di attuazione del bonus sono contenute nel decreto ministeriale del 10 agosto 2020; per completare il quadro dei documenti necessari manca solo il provvedimento del

direttore dall'agenzia delle Entrate che determinerà termini e modalità di presentazione delle istanze.

## I requisiti

Sono ammesse al beneficio (si veda la *slide 1*), purché abbiano sede legale in Italia, Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), cooperative, società europee e società cooperative europee. Sono invece esclusi intermediari finanziari, holding, assicurazioni, imprese in difficoltà e soggetti che hanno commesso violazioni (irregolarità contributive o fiscali, edilizie, urbanistiche, del lavoro, sugli infortuni e per l'ambiente, mancato rimborso di aiuti europei non spettanti, condanne ad amministratori, soci o titolare effettivo con interdizione dai pubblici uffici, irregolarità antimafia).

Le società devono avere ricavi caratteristici (per cessioni di beni e prestazioni di servizi, nonché cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati, beni mobili non strumentali) superiori a 5 e fino a 50 milioni di euro; la norma fa riferimento al «periodo d'imposta 2019», per cui non è chiaro come debbano effettuare il calcolo le società con esercizio non coincidente con l'anno solare. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si deve fare riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

Un secondo requisito richiesto dalla norma riguarda la contrazione di

## I REQUISITI

Forma  
Giuridica

Spa, SAPA, Srl, Cooperative

Soggetti  
esclusi

Banche, assicurazioni, holding, società con irregolarità di vario tipo

Dimensioni

Ricavi caratteristici superiori a 5 e fino a 50 milioni di euro

Riduzione  
di ricavi

Marzo-aprile 2020 inferiori a marzo-aprile 2019 di oltre 1/3

Aumento  
di capitale

Aumento a pagamento deliberato dal 20.05 al 31.12 e interamente versato

attività dovuta alla pandemia: in particolare, i ricavi dei mesi di marzo-aprile 2020 in confronto a quelli di marzo-aprile 2019 devono essersi ridotti di almeno un terzo. Anche per determinare questo dato bimestrale, nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata. Abbiamo più volte osservato che si tratta di una finestra temporale piuttosto ridotta: in sostanza, la norma riesce ad agevolare solo chi ha ridotto l'attività in quei due mesi, penalizzando invece le imprese che hanno subito la riduzione successivamente.

L'ultima condizione consiste nella richiesta di un aumento di capitale a pagamento interamente versato. La norma richiede che la delibera sia stata adottata dopo l'entrata in vigo-

re del decreto (19 maggio), quindi a partire dal 20 maggio 2020, ed entro il 31 dicembre. Come vedremo più avanti, la legge di bilancio 2021 ha ampliato la finestra temporale di riferimento, comprendendo anche gli aumenti di capitale del primo semestre del 2021.

### ***Gli aumenti di capitale***

Sugli aumenti di capitale si possono sviluppare alcune considerazioni.

Innanzitutto, il decreto di attuazione amplia la portata delle operazioni valide, in quanto evidenzia che l'agevolazione spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni o quote anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Questa estensione potrebbe condurre, in via interpretativa, a ritenere valide anche le "conversioni" in capitale di precedenti crediti dei soci per finanziamenti concessi alla società. Anche perché, in caso contrario, si obbligherebbero le società e i soci ad effettuare il rimborso dei finanziamenti e il loro immediato riversamento alla società come apporto di capitale o sovrapprezzo.

In secondo luogo, occorre rispettare il vincolo temporale che prevede non solo una data finale, ma anche una data di inizio (l'entrata in vigore del decreto legge 34/20). Sarebbe quindi che non possano accedere al beneficio (stando al tenore

letterale della norma) le società che hanno adottato delibere di aumento di capitale prima del 20 maggio 2020.

Infine, la norma fa riferimento a un versamento integrale dell'aumento di capitale. Ci si chiede cosa avvenga in caso di sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale: mentre ai fini civilistici è possibile aumentare il capitale nella misura effettivamente sottoscritta (secondo comma dell'articolo 2439 del Codice civile), ai fini fiscali la richiesta di versamento integrale sembrerebbe escludere dal beneficio. Sempre seguendo il tenore letterale della norma, si dovrebbe poi concludere che se tutto l'aumento viene sottoscritto ma solo una parte viene versata entro la data di riferimento si decade integralmente dal beneficio.

### ***Il credito di imposta per i soci***

Ai soggetti che effettuano gli apporti spetta un credito pari al 20% del conferimento in denaro. L'investimento massimo del conferimento non può eccedere i 2 milioni di euro (si veda la *slide 2*).

Su questo aspetto, ricordiamo che il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legge 34/20 prevede chiaramente il caso di un soggetto che investe in «una o più società». Questo significa – come in diversi casi può effettivamente accadere – che lo stesso contribuente può conferire denaro in più di una società. Il successivo comma 5 introduce l'importo massimo

di 2 milioni di euro; la norma non chiarisce se il limite si debba applicare per società o per soggetto ma si limita a precisare che «l'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000». Il decreto attuativo del 10 agosto aiuta a superare il dubbio: sulla base delle istruzioni operative, si dovrebbe concludere che il limite di 2 milioni riguarda il soggetto che apporta il denaro.

Quindi, in un esempio semplice, se un contribuente conferisce 1,5 milioni alla società Alfa e 2 milioni alla società Beta, non potrà ottenere un credito di 700mila euro (il 20% dei 3,5 milioni complessivi) ma dovrà fermarsi a 400.000 (il 20% di 2 milioni).

La scelta di quali conferimenti considerare non è indifferente, visto che occorre rispettare anche il limite complessivo degli 800mila euro, da calcolarsi tenendo conto anche del bonus spettante alle società. In assenza di vincoli normativi, si dovrebbe ritenere che la scelta di quali conferimenti utilizzare ai fini del credito di imposta sia libera. Pertanto, è ragionevole che i soci utilizzino per il calcolo i versamenti eseguiti a società che non hanno perdite (e che quindi non sarebbero destinatarie "in proprio" del relativo credito di imposta).

Segnaliamo poi che non possono beneficiare del credito come soci le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune con-

## IL CREDITO PER I SOCI

Misura

20% dei conferimenti in denaro

Limite  
Massimo

2.000.000

Soggetti  
esclusi

Società controllanti

Vincoli  
(fino al 2023)

Detenzione della partecipazione.  
Divieto di distribuzione di riserve

Fiscalità  
del credito

Nessuna tassazione Irpef, Ires, Irap.  
Non rileva nei pro rata di spese generali  
e interessi passivi

trollo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. Si crea quindi una situazione particolare per le holding: sono escluse dal novero dei soggetti che possono aumentare il loro capitale (comma 1 dell'articolo 26) ed il conferimento nella partecipata non dà loro benefici in quanto sono un soggetto controllante (comma 4). Il risultato è che per beneficiare del bonus del 20 % i soci della holding avrebbero dovuto immettere capitali direttamente nella società operativa partecipata, ma così facendo si sarebbero trovati ad essere soci direttamente nella conferitaria: paradossalmente, la norma fiscale ha obbligato a fare il contrario di quanto programmato con la creazione della holding.

I soci che beneficiano del credito di

imposta devono rispettare due vincoli. Innanzi tutto, la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Non è chiaro come si debba applicare questa regola quando il socio era tale anche prima dell'aumento di capitale, e quindi possiede una partecipazione "stratificata". La regola del Lifo, per cui si considera ceduta per prima la partecipazione acquisita in data più recente, porterebbe a concludere che in una cessione parziale sia sempre la quota ricevuta in sede di conferimento ad essere ceduta, con la conseguenza di provocare la perdita del bonus. In secondo

parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, anche in compensazione (senza limiti annuali).

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali.

## **Il limite è unico anche per i soci che effettuano versamenti per aumenti di capitale in più società**

luogo, la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 2024, da parte della società, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del socio di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. La norma non prevede nulla a proposito della distribuzione degli utili di periodo, che come tali non sono transitati a riserva, ma prima di concludere per l'irrilevanza di questo tipo di distribuzione sarebbe opportuna una presa di posizione da

## **La procedura da seguire per i soci**

Il decreto ministeriale di attuazione (Dm 10 agosto 2020) prevede quali procedure dovranno essere adottate (si veda la *slide 3*). Possiamo analizzare gli adempimenti dei soggetti interessati dividendoli in fasi temporali:

- ① verifica dei requisiti;
- ② esecuzione dell'aumento di capitale;
- ③ acquisizione dei documenti e presentazione dell'istanza;
- ④ fruizione del credito di imposta.

La prima verifica può già essere affrontata dalle imprese, che di fatto possiedono tutti gli elementi per capire se possono fruire o meno dell'agevolazione. Infatti i parametri dimensionali storici fanno riferimento al 2019, e il decremento dei ricavi

2020 riguarda il periodo marzo – aprile. L'unico parametro che ancora manca è la determinazione della perdita 2020 (per il bonus alle imprese) per il quale si deve attendere il bilancio relativo a quest'anno.

I soci che hanno effettuato conferimenti a fronte dell'aumento di capitale devono ricevere due documenti da parte della società:

- una copia della delibera di aumento di capitale;
- una dichiarazione del legale rappresentante della società che contenga l'attestazione di non avere fruito di altri aiuti di stato Covid superiori a 800mila euro, nonché, se la società ha fruito di aiuti inferiori, l'indicazione dell'importo massimo del credito spettante al conferente.

Ricordiamo infatti che opera il limite massimo, che non può essere superato, di 800mila euro e che è dato dalla somma di tre componenti: **a)** credito ai soci; **b)** credito alla società; **c)** altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».

Se sono verificati tutti i requisiti richiesti, il soggetto conferente potrà presentare l'istanza, con termini e modalità che saranno fissati con lo specifico provvedimento del direttore dall'agenzia delle Entrate.

I dati essenziali dell'istanza sono: i

## LA PROCEDURA PER I SOCI

### Documenti da acquisire e conservare

- Copia della delibera di aumento di capitale
- Dichiarazione del legale rappresentante di non aver fruito di altri aiuti di stato covid superiori a 800.000 euro, oppure, se la società ha fruito di aiuti inferiori, dell'importo massimo del credito spettante al conferente

### Presentazione istanza

Termini e modalità da stabilire con provvedimento del direttore dell'Ade

### Riconoscimento

In ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse

codici fiscali del conferente e della conferitaria, l'ammontare del conferimento e l'importo del credito di imposta richiesto. Una volta presentata la domanda, l'agenzia delle entrate comunicherà entro 30 giorni la spettanza del credito oppure un eventuale diniego.

Come abbiamo sottolineato, i termini di presentazione non sono ancora noti; in linea generale i tempi sono ampi, dato che la fruizione del credito, in ogni caso, inizierà a partire dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020. Il decreto attuativo (articolo 3 comma 4) stabilisce che «il credito d'imposta è riconosciuto dall'agenzia delle Entrate ... secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse». Occor-

## IL CREDITO PER LE SOCIETÀ

Misura

50% di (perdita 2020 - 10% patrimonio netto 2020)

Limite massimo

30% dell'aumento di capitale

Utilizzo

In compensazione, dal decimo giorno successivo all'investimento, dopo l'approvazione del bilancio 2020

Vincolo

Divieto di distribuzione di riserve prima del 2024

Fiscalità del credito

Nessuna tassazione Irpef, Ires, Irap. Non rileva nei pro rata di spese generali e interessi passivi

re quindi tenere conto del fatto che occorrerà essere tempestivi nella presentazione, in modo da non incappare nell'eventuale esaurimento prematuro delle risorse.

## Per la distribuzione delle riserve delle società beneficiarie opera un vincolo fino a tutto il 2023

Il socio conferente che riceve il riconoscimento del credito di imposta deve poi effettuare una dichiarazione alla società conferitaria, in modo che questa possa a sua volta eseguire correttamente i calcoli dei propri incentivi secondo le regole e i limiti della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea riguar-

dante le misure di aiuto di Stato a seguito dell'emergenza Covid.

### *Il credito alla società in perdita*

Se la società rispetta le condizioni che abbiamo ricordato, ha diritto a un credito di imposta pari al 50 % della perdita 2020 per la parte che eccede il 10 % del patrimonio netto (slide 4). Il calcolo deve essere fatto sui dati del bilancio 2020, assumendo il patrimonio netto al lordo delle perdite di periodo.

L'importo massimo del credito spettante è pari al 30 per cento dell'aumento di capitale.

La norma sembrerebbe consentire il beneficio alla società che ha ricevuto l'aumento di capitale indipendentemente dal tipo di soggetto conferente (non è prevista l'esclusione per controllanti, controllate, collegate).

La distribuzione di qualsiasi tipo di

riserve prima del 1° gennaio 2024 (per gli aumenti di capitale conclusi nel 2020) da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

La regola sull'utilizzo del credito è stata modificata dalla legge 178/2020 e ora prevede un termine di

impiego molto vicino alla data dell'investimento: il credito è infatti utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

L'approvazione del bilancio 2020 è indispensabile, visto che la quantificazione dei due elementi rilevanti (la perdita e il patrimonio netto) può avvenire solo in tale occasione; non è del tutto chiaro, invece, il riferimento a una data finale (il 30 novembre).

Anche questo credito è fiscalmente irrilevante, sia ai fini Ires e Irap, sia ai fini dei pro rata di indeducibilità di interessi passivi e spese generali.

## La procedura per le società

Anche per il credito di imposta per le società che hanno subito perdite nel 2020, le modalità operative sono contenute nel decreto ministeriale del 10 Agosto 2020. Anche questo credito è subordinato alla completa esecuzione dell'aumento di capitale entro il prossimo 31 dicembre, e per la sua quantificazione è necessario procedere con l'approvazione del bilancio 2020. Se in questo bilancio le perdite superano il 10 per cento del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse), il 50 per cento dell'eccedenza diventa credito di imposta a favore della società. Il decreto di

## LA PROCEDURA PER LA SOCIETÀ

### Documenti da acquisire e conservare

- Copia della delibera di aumento di capitale
- Dichiarazione di ciascun socio conferente che comunica l'ammontare del credito di cui ha fruito

### Presentazione istanza

Termini e modalità da stabilire con provvedimento del direttore dell'Ade

### Riconoscimento

In ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse

attuazione disciplina i passi operativi che si devono compiere

La documentazione che la società deve acquisire e conservare consiste in:

- copia della delibera di aumento del capitale;
- dichiarazione da parte di ciascun socio conferente che comunica l'ammontare del credito da esso fruito (articolo 6 comma 2 del decreto).

Sulla base di queste informazioni la società deve verificare il rispetto del limite massimo di 800.000 euro, determinato tendo conto dei crediti riconosciuti ai soci nonché di altri aiuti di stato connessi alla pandemia Covid concessi alla società.

Per quanto riguarda le perdite, non vanno documentate in qualche mo-



do particolare, dato che risultano dal bilancio approvato dalla società e depositato al registro imprese.

Il passaggio successivo è la presentazione dell'istanza, i cui elementi essenziali sono i seguenti:

- ammontare delle perdite eccedenti;
- ammontare del credito di imposta richiesto;
- credito riconosciuto ai soci (con indicazione per ciascuno di essi del codice fiscale);
- dichiarazioni del legale rappresentante circa l'assenza di cause ostative.

I termini e le modalità di presenta-

Innanzitutto viene spostato il termine per eseguire l'aumento di capitale, che passa dal 31 dicembre al 30 giugno 2021. Questo prolungamento, però, riguarda solo le disposizioni sul credito d'imposta per la società, mentre non produce effetti per quanto riguarda i soci conferenti.

Per poter beneficiare del credito ai soci, quindi, il requisito rimane l'aumento deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020.

Questo elemento viene però compensato con l'innalzamento della soglia massima di credito utilizzabile dalle società, che passa dal 30 al 50 per cento dell'aumento di capitale.

Per fare un esempio pratico, consideriamo una società che nel 2020 presenta perdite che superano il 10 per cento del patrimonio netto per un importo di 1 milione, i cui soci eseguono un aumento di capitale di 1 milione.

Se questa operazione si è conclusa nel 2020, il credito spetta per 200mila euro ai soci (il 20% del conferimento) e per 300mila euro alla società (il 30% dell'aumento di capitale).

Se l'operazione è del 2021, i soci non hanno diritto ad alcun credito, mentre alla società spettano 500mila euro (il 50% dell'aumento di capitale). In questo esempio, l'importo del bonus finale non cambia; ciò dipende, però, da una delle due ipotesi che abbiamo adottato, ovvero l'esistenza di perdite significative. Se fossimo in presenza di una società con risultati positivi, l'allungamento al 2021 fini-

## ***Tempi e requisiti delle norme per la capitalizzazione sono stati parzialmente modificati e integrati con la legge di bilancio***

zione sono demandati, anche per le società, al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, così come vale la regola dell'esame in ordine di presentazione.

### ***Le novità per il 2021***

Come abbiamo anticipato, la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) ha introdotto alcune modifiche alle norme sul credito di imposta. Vediamo di riepilogare le novità che si applicheranno dal 1° gennaio 2021.

rebbe invece per non produrre effetti né sui soci né sulla società

Su questo aspetto segnaliamo anche che l'aumento della percentuale al 50% non sembra (dal tenore letterale del comma 8 dell'articolo 26) generalizzata, ma dovrebbe essere riservata agli aumenti deliberati a partire dal 1° gennaio 2021.

La norma infatti prevede che «la percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021». Si dovrebbe quindi concludere che, nel caso di un aumento di capitale che è stato deliberato nel 2020 ma materialmente eseguito (in tutto o in parte) nel primo semestre del 2021:

- per il 2020 non spetta il credito ai soci, in quanto non c'è stato il perfezionamento integrale dell'aumento;
- gli importi versati nel 2020 generano un plafond di credito massimo per la società per il 30% del loro ammontare;
- gli importi versati nel 2021 generano un plafond per il 50% del loro ammontare.

Il tutto, ovviamente, è subordinato alla conclusione delle operazioni di aumento entro il 30 giugno 2021. Su questo aspetto, però, sarebbero opportune conferme ufficiali.

Lo slittamento del termine per l'aumento di capitale genera anche una modifica nel termine di vincolo alla distribuzione di riserve da parte delle società: per gli

## LE NOVITÀ PER IL 2021

**Aumenti di capitale**

Entro il 30 giugno 2021

**Credito ai soci**

Nessuno

**Limite credito società**

50% dell'aumento di capitale

**Vincolo sulle riserve**

Fino al 1° gennaio 2025

aumenti deliberati ed eseguiti nel primo semestre 2021, le società non potranno distribuire riserve prima del 1° gennaio 2025. È da notare che allo slittamento di sei mesi dei termini per l'aumento di capitale viene associato uno spostamento di dodici mesi del vincolo sulle distribuzioni.

C'è infine da ricordare un'altra modifica introdotta dalla legge 178/2020, di cui abbiamo già dato conto. Le nuove norme hanno infatti cambiato le regole per l'impiego del credito da parte della società, anticipandone l'utilizzo al decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, purché successivo all'approvazione del bilancio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA